

Tribunale Ravenna, Sent., 12-11-2019

Fatto - Diritto P.Q.M.

CITAZIONE CIVILE**DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE**

Danno patrimoniale

PROCEDIMENTO CIVILE

Procura alle liti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2416/2017 promossa da:

F.V. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MOLARO CRISTIAN ((...)) VIALE DANTE 19 33170 PORDENONE; SCARLATELLA SERGIO ((...)) VIA C. CATTANEO N. 20 48100 RAVENNA;

ATTORE

contro

R.R. SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CELLAROSI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAUL GARDINI N. 20 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO

E.L.R. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CELLAROSI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAUL GARDINI N. 20 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO

E.M. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CELLAROSI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAUL GARDINI N. 20 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO

M.S. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CELLAROSI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAUL GARDINI N. 20 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO

A.P.R. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CELLAROSI MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAUL GARDINI N. 20 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CELLAROSI MAURO

CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

V.F., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore J.G.T., conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, R.R. a r.l., A.P.R., S.M., M.E. e L.R.E. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione della morte del congiunto J.J.J.G. avvenuta in conseguenza del trauma cranico subito durante un'azione di gioco nella partita amatoriale di rugby tenutasi al termine di un allenamento in data 18.02.2016 tra I P.R. e R.R..

Affermava parte attrice che J.J.J.G. in gioventù era stato un giocatore di rugby professionista per poi ritirarsi dallo sport per motivi professionali e familiari.

Rilevava l'attrice che il 18.02.2016 era la prima volta che J.J.J.G., dopo diversi anni, si era recato ad allenarsi con la squadra dilettantistica I P.R., di cui non aveva ancora la tessera, presso l'impianto sportivo

dell'Ippodromo di Ravenna.

Affermava parte attrice che durante la partita amatoriale di rugby seguita all'allenamento vi era stato uno scontro di gioco violento, superiore al rischio consentito per la categoria sportiva e la tipologia dei partecipanti all'incontro, il quale aveva determinato per il G. un trauma cranico e l'arresto delle funzioni cerebrali conseguenti ad emorragia sottodurale destra nonché al decesso del giocatore in data 22.02.2016.

Chiedeva pertanto l'attrice il ristoro dei danni subiti per avere le associazioni sportive ed i tecnici convenuti consentito a J.J.J.G. di partecipare all'allenamento ed alla partita di rugby, svoltasi tra l'altro tra soggetti di età diverse e di caratura tecnica differente, pur privo di certificazione medica di idoneità sportiva e senza previo tesseramento.

Si costituivano in giudizio R.R. a r.l., A.P.R., S.M., M.E. e L.R.E. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa veniva istruita mediante esame testimoniale e trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2019.

In via preliminare e d'ufficio deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda proposta da parte attrice nei confronti di R.R. a r.l. e del suo Presidente S.M. per originaria inesistenza della procura ad litem.

Risulta infatti che la procura speciale in calce all'atto di citazione fosse stata rilasciata per presentare atto di citazione unicamente nei confronti della A.P.R., M.E. e L.R.E..

La carenza di rappresentanza processuale e quindi di ius postulandi conseguente all'originaria carenza di procura ad litem non è sanabile ex art. 182 cpc applicabile solo ove la procura ad litem esistente in origine debba essere integrata o corretta o semplicemente depositata né convertibile quale atto nullo tramite ratifica successiva.

La carenza di originaria procura ad litem determina la nullità dell'atto di citazione e la improcedibilità della domanda limitatamente alla posizione processuale di R.R. a r.l. e del suo Presidente S.M.-

Quanto alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti di A.P.R., M.E. e L.R.E. si osserva quanto segue.

Orbene risulta pacifico che il rugby, come il calcio, sia uno sport che per modalità di svolgimento prevede una c.d. "violenza eventuale" ovvero sia uno sport in cui la violenza non coincide con l'attività sportiva praticata ma ove il contatto fisico è inevitabile ed il rischio di lesioni è alto qualora non si rispettino le prescrizioni regolamentari ovvero si superino i limiti del c.d. rischio consentito impiegando cioè un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, del contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 12012/2002).

L'evento sportivo cui ha partecipato J.J.J.G. la sera del 18.02.16 consisteva in un allenamento della squadra amatoriale dei I P.R. cui era seguita una partitella finale tra i presenti.

Il rischio consentito, scriminante dell'illecito sportivo, nell'ambito delle competizioni amatoriali o negli allenamenti, quale quello oggetto di causa, è inferiore rispetto ad una competizione agonistica o ad una partita vera e propria.

In particolare è emerso dalla istruttoria esperita come la partita di fine allenamento si svolgesse tra soggetti con qualità tecniche differenti (tesserati dei I P., giocatori del R.F. militante in serie C, giocatori o giocatrici occasionalmente presenti all'allenamento) ma con applicazione del c.d. Regolamento Old per tutti i partecipanti.

Il rugby Old, cui apparteneva la squadra dei P. per ragioni anagrafiche, ha una connotazione esclusivamente amatoriale e non agonistica con proprie regole specifiche in cui alcune azioni di gioco tipo la ruck ed il placcaggio, ad alto impatto, sono vietati essendo ammesso solo contatto fisico a basso impatto (teste G.V.).

L'allenamento degli Old per sua natura non prepara a gare ma è finalizzato a divertirsi tra amici e creare aggregazione. Gli Old sono solitamente giocatori che da giovani avevano partecipato all'agonismo o neofiti. Gli allenamenti Old iniziano con preparazione atletica, esercizi sulla gestualità tecnica individuale e collettiva del gioco e terminano con una partitella che si svolge in base alle regole Old le quali stemperano il contatto fisico e tendono al basso impatto.

La squadra Old non ha allenatore e sono coloro che hanno maggiore esperienza presenti all'allenamento che si incaricano di dare ordine allo stesso (nell'occasione E.L.R.) (dichiarazioni teste S.P.).

I partecipanti alla partita entrano o escono autonomamente dal campo di gioco non essendoci un allenatore che fornisce indicazioni in tal senso (teste R.S.).

E' emerso sulla scorta della istruttoria esperita come durante la partita giocata secondo le regole Old dai variegati partecipanti la sera del 18.02.2016 non si fosse verificato alcun evento violento od impatto

rilevante fra giocatori e come mai il gioco fosse stato interrotto per falli violenti o per scontri fisici ad alto impatto tra i partecipanti (testi M.S., P.F., G.V.).

I presenti hanno dichiarato di avere solamente visto J.J.J.G. uscire spontaneamente dall'area di gioco per avvicinarsi alle panchine dicendo di sentire male alla testa per poi, alcuni minuti dopo, perdere i sensi.

E' incontestato che J.J.J.G. fosse un rugbista esperto avendo giocato come agonista nel Regno Unito e nel R.R..

Superati i limiti di età per l'attività agonistica J.J.J.G. aveva già svolto allenamenti e partite con gli Old del Ravenna per poi ritirarsi da tale attività sportiva, da alcuni anni, per impegni lavorativi e familiari.

J.J.J.G. era esperto e conosceva quindi a perfezione regole e rischi del rugby agonistico ed amatoriale per averlo a lungo praticato.

La sera del 18.02.2016 lo stesso decideva autonomamente di partecipare all'allenamento ed alla partita amatoriale degli amici I P. presso l'impianto dell'Ippodromo di Ravenna conoscendo Regolamento Old, rischi di tale sport e la necessità di idonea forma fisica.

Si assumeva in tal modo il rischio degli eventi lesivi che potevano derivare dalle azioni di gioco compatibili con il c.d. rischio consentito per violenza od irruenza tipici dello sport del rugby.

Sia nell'ambito dell'istruttoria svolta in questa sede sia dalla assunzione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti in sede di indagini penali non è emerso il verificarsi durante la partita amatoriale svoltasi il 18.02.2016 alcuna fase di gioco violenta o scontro degno di rilievo che potesse ritenersi superare il rischio consentito nell'ambito dell'attività sportiva oggetto di causa che avesse coinvolto il F..

Il trauma cranico riscontrato in sede di autopsia potrebbe quindi essere derivato anche da una caduta accidentale del F. sul terreno di gioco ovvero da un contatto fisico rientrante comunque nelle regole proprie del gioco del rugby od in ogni caso nell'ambito del rischio consentito in di tale tipo di sport "a violenza eventuale" ed accettato dai giocatori che vi prendono parte.

Non sussiste pertanto alcuna prova che le lesioni subite dal F. siano conseguenza diretta ed immediata della violazione di regole tecniche della disciplina del rugby ovvero di un uso spropositato della forza in rapporto al tipo di sport praticato ed in relazione alle circostanze del caso concreto.

Irrilevante risulta poi la posizione rivestita in campo da M.E. e L.R.E. i quali non erano allenatori de I P.R., squadra priva di un allenatore in senso tecnico, e nella serata del 18.02.2016 avevano semplicemente preso parte alla partitella di fine allenamento senza avere obblighi di controllo o tutela sui partecipanti alla stessa i quali autonomamente e per loro volontà vi prendevano parte.

Allo stesso modo irrilevante è il mancato tesseramento di F. alla A.P..

Lo stesso infatti si era presentato all'allenamento del 18.02.2016 dopo alcuni anni di assenza ed il tesseramento, atto volontario e non obbligatorio, prevedeva comunque una frequentazione almeno abituale della Associazione stessa.

Ancora irrilevante risulta la previa presentazione e consegna di certificazione di idoneità medica sportiva da parte del F. prima di prendere parte all'allenamento ed alla partitella amatoriale del 18.02.16.

Non esiste infatti nesso causale tra la condizione fisica del giocatore e la causa della morte essendo la stessa coincisa con un trauma cranico e non con una patologia dello stesso quale ictus o infarto da sforzo.

Non esisteva inoltre a quella data obbligo di previa certificazione medica di idoneità per partecipare all'allenamento della A.P.R., associazione dilettantistica volta a promuovere l'attività amatoriale rugbistica Old come forma di aggregazione, in quanto attività sportiva avente natura ludico-motoria ed amatoriale e non agonistica (cfr. Delibera Giunta Regionale n. 1418/2013; testi S.P. e V.G.).

La assenza di qualsiasi responsabilità giuridicamente rilevante in capo ai convenuti comporta l'infondatezza della proposta domanda risarcitoria.

La domanda attorea pertanto in quanto infondata deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 2416/2017 ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa così decide:

- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti di S.R. a.r.l. e S.M. per inesistenza originaria di procura alle liti;
- respinge la domanda proposta nei confronti di A.P.R., L.R.E. e M.E. in quanto infondata;
- condanna V.F. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore J.G.T. a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite che liquida in Euro 6.100,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ravenna, il 12 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2019.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.